

INDIRIZZI PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO PLURIENNALE ECONOMICO E SOCIALE DEL PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA ADOTTATI DALLA COMUNITA' DEL PARCO NEL MAGGIO 2006

1. L'attività di pianificazione e i Parchi

Dopo il 1991, scopi e finalità delle aree protette sono fissati dalla Legge quadro n. 394, che all'art. 1 stabilisce che le aree naturali protette vengono istituite e gestite al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese, rappresentato dalle formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, che hanno rilevante valore naturalistico

Attorno a questa realtà, rappresentata dalla Natura e dalle sue risorse, le Legge n. 394 prevede che le aree protette svolgano anche altre importanti funzioni, quali l'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, la promozione di attività di educazione, formazione ricerca scientifica, nonché di attività ricreative compatibili e la valorizzazione e sperimentazione di attività produttive compatibili.

Anche alla luce delle successive modifiche (Legge 426/1998), ne discende che l'area protetta è un'istituzione profondamente ancorata alla realtà territoriale e assume un'importanza molto vasta e articolata soprattutto quando, accanto agli scopi conservazionistici, culturali, scientifici ed educativi, viene perseguita anche un'attività promozionale nel settore del turismo e delle attività agro-silvo-pastorali.

Perciò, nello spirito della legge quadro, la pianificazione diventa uno dei momenti più qualificativi ed importanti per l'organizzazione del Parco stesso e per la sua gestione in quanto delinea la strategia che mette direttamente ed immediatamente il Parco in rapporto strutturale e funzionale con il contesto territoriale, economico e sociale. La pianificazione non risponde tanto o soltanto all'esigenza di differenziare spazialmente le misure di protezione, ma risponde anche e soprattutto all'esigenza di favorire l'integrazione e il coordinamento di una quantità di politiche e di azioni diverse, offrendo loro un quadro di riferimento strategico, intersettoriale e di lungo periodo, esplicitamente motivabile e argomentabile.

Dato il fatto che tale quadro strategico coinvolge necessariamente soggetti diversi, istituzionali e non, dentro e fuori le aree protette, la pianificazione non può restare confinata all'interno dei perimetri dei Parchi. Di qui le esigenze di cooperazione, copianificazione ed intesa che costituiscono ormai un tema centrale d'attenzione per la maggior parte dei Parchi europei, così come anche le innovazioni introdotte dalla Legge n. 426/1998 dimostrano. Esigenze che mirano appunto a mettere in rete le diverse risorse naturali e culturali e i soggetti che ne curano la gestione.

La pianificazione deve però operare con finalità globale e deve basarsi su approcci conoscitivi e progettuali il più possibile integrati in senso interdisciplinare, in modo da valorizzare la compresenza di valori culturali e naturali e da collegare efficacemente le misure di tutela dei vari tipi di risorse con i programmi di sviluppo economico e sociale e con i contesti socio-economici più ampi. Uno dei possibili rischi del Parco è infatti quello della "insularizzazione", ovvero la possibile separazione, in termini ecologici, paesistici, ambientali, culturali, del Parco stesso dall'ambiente esterno, fino a farlo diventare "isola assediata", da contesti crescentemente ostili (soprattutto rispetto ai cosiddetti "vincoli").

La massima parte dei problemi che si manifestano nei Parchi italiani hanno origine o possono trovare soluzione fuori dai Parchi stessi; perciò, come ancora ha ribadito la Conferenza di Rio nel 1992, le politiche dei Parchi hanno poche speranze di successo, se non si inseriscono in politiche di difesa ambientale estese all'intero territorio. E questo vale non solo per le politiche di sviluppo, ma per le stesse politiche di protezione che devono trovare garanzie in contesti territoriali, economici,

sociali molto più ampi dei semplici confini del Parco stesso. Il fine di conservare e di svolgere un'efficace azione di tutela può essere raggiunto solo se la pianificazione del Parco riesce a integrarsi organicamente nei processi di pianificazione urbanistica, territoriale, paesistica ed ambientale del contesto, evitando discontinuità e incoerenze nel passaggio dalle aree protette a quelle esterne e concorrendo alla definizione di modelli di sviluppo sostenibile per l'intero territorio. La permanenza di un doppio regime (aree di tutela e aree di sviluppo) non consente invece alcun equilibrio o sostenibilità.

Diventa invece necessario considerare le aree protette come sistemi biologici aperti, i cui confini quasi mai corrispondono a quelli amministrativi; così come prevedere un adeguato raccordo normativo tra la pianificazione del Parco e gli altri strumenti urbanistici vigenti "oltre il Parco". In tal senso, a raccordare i singoli piani regolatori comunali, i piani paesaggistici e i piani di tutela idrogeologica, potrebbe intervenire, con maggiori probabilità di successo, il Piano territoriale di coordinamento provinciale. Questo piano di recente istituzione essendo di area vasta potrebbe contribuire alla "saldatura" tra aree protette e territorio circostante, ed alla ricomposizione di momenti e aspetti che rischierebbero altrimenti di sovrapporsi e più spesso di confliggere.

2. I metodi e gli strumenti della pianificazione

La dilatazione dell'orizzonte entro il quale la questione dei Parchi va inquadrata, mette necessariamente la pianificazione in rapporto con tutti gli altri strumenti relativi al contesto preso in esame. Vanno, pertanto, considerate tutte le disposizioni normative e legislative vigenti e i relativi strumenti di pianificazione e gestione in esse previsti, che presiedono alla materia ambientale (R.D. 3257/1923; L. n.1039/1939; L. n. 1497/1939 e L. n. 431/1985; L. n. 1150/1942 e succ. modifiche e integrazioni; L.n. 349/1986; D.P.C.M. n. 377 del 10/8/1988 e D.P.C.M. 27/12/1988; L.n. 183/1989; L.n. 142/1990; L.n. 394/1991; D.P.R. 27/4/1992, L. n. 157/1992; L.n. 36/1994; L.n. 37/1994; L.n. 97/1994; D.L. n. 22/1997).

Tali disposizioni trovano un puntuale riscontro nella legge quadro sulle aree protette, la n. 394 del 6.12.1991, e, in particolare, negli articoli 1, 6, 11 e 12 e negli articoli 4, 7, 14, 15 e 32. Qui, come si è detto, gli strumenti di pianificazione, programmazione e gestione di un Parco rivestono una funzione vitale nella politica di tutela e di conservazione dell'habitat naturale e delle diversità biologiche e nella politica di valorizzazione e di uno sviluppo durevole.

L'insieme dei tre elementi progettuali soprarichiamati, costituisce l'attività di un processo unico, globale, interattivo, continuo ed aperto, entro il quale non si hanno tre strumenti diversi, tre operazioni distinte e successive, ma un'unica fase logica, una sequenza coordinata di attività in cui si assegna:

- alla pianificazione il compito di trattare il "che cosa fare", identificando le finalità generali e gli obiettivi che si intendono cogliere, l'"output" desiderato; dunque il compito di definire il quadro complessivo, entro il quale potranno essere prospettate le scelte future e le condizioni per perseguirle;
- alla programmazione il compito di indicare il "come farlo", individuando gli interventi, le azioni specifiche da prevedere e le corrispondenti risorse da utilizzare; insomma il compito di dare l' "input" richiesto;
- alla gestione, infine, di definire l'attività di governo, di guida per realizzare gli interventi prescelti e per conseguire gli obiettivi prestabiliti; insomma di eseguire la concreta attuazione delle scelte fatte con la programmazione attraverso norme, regolamenti, convenzioni, contratti, progetti esecutivi, interventi.

Gli strumenti di pianificazione, programmazione e gestione che la legge quadro prevede sono:

1. Il Piano per il Parco
2. Il Piano Pluriennale Economico Sociale

3. Il Regolamento del Parco
4. La delimitazione del perimetro esterno e delle zone interne
5. Il Sistema Informativo Territoriale

Analizzeremo qui i primi due dei sopraelencati strumenti, i quali, seppure separati in termini di competenze dalla logica dualistica della 394 (da una parte il Piano per il Parco, dall'altra quello Pluriennale Economico e Sociale) - Logica corretta significativamente dalla Legge 426/1998 – chiamano direttamente in causa i compiti della Comunità del Parco all'interno di una prospettiva che lega fortemente la valorizzazione economica e sociale locale con la tutela della natura e del patrimonio culturale tradizionale.

3. Il Piano per il Parco

Il Piano per il Parco, pur mantenendo come documentazione specialistica una propria autonomia valutativa e decisionale, interviene con particolare incisività nella definizione del sistema generale delle scelte sul territorio. Oltre a definire le condizioni delle trasformazioni del sistema antropico e quindi ad intervenire sulla componente strutturale della pianificazione, concorre in modo determinante anche a definire la componente programmatica, nel momento in cui organizza la gestione del piano e fissa la scadenza dei principali obiettivi dell'attività di conservazione e valorizzazione (obiettivi a breve, medio e lungo termine).

Il Piano per il Parco ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti, e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione (L. 394/91, art. 12, comma 7). Il Piano per il Parco (o Piano del Parco nella Legge 426/98) è la confluenza, la sintesi a livello alto di una serie di altri piani e perciò di una serie di scelte complesse (piani regolatori, piani paesistici, Pit, Pic, etc.).

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L. 394/91, esso disciplina in modo diretto:

- l'organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
- i vincoli, destinazione di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;
- i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
- i sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro turistiche;
- gli indirizzi e i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

A tale scopo il Piano per il Parco può prevedere l'articolazione del territorio in zone, con relative norme di attuazione, a diverso grado di protezione, come segue:

1. riserve integrali, dove l'ambiente è conservato nella sua integrità;
2. riserve generali orientate, dove è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio, ma dove è consentito utilizzare le strutture produttive tradizionali, realizzare le infrastrutture strettamente necessarie, gli interventi di gestione delle risorse naturali e di manutenzione delle opere esistenti;
3. aree di protezione dove, in armonia con le finalità istitutive, possono continuare, secondo gli usi tradizionali, ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività

agro-silvo-pastorali, e dove è incoraggiata la produzione artigianale di qualità e sono ammessi gli interventi di manutenzione e

4. restauro delle opere esistenti;
5. aree di promozione economica e sociale dove sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del Parco finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del Parco da parte dei visitatori.

Preliminarmente il Piano del Parco dovrà dotarsi del “quadro di conoscenze” necessario, quale supporto tecnico, ad ottimizzare l’attività gestionale e, quindi, l’avvio del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.).

Esso raccoglie perciò:

- le analisi descrittive del sistema ambientale
- le analisi valutative del sistema ambientale e fattori di criticità
- le analisi descrittive e valutative del sistema di governo e gestione del territorio.

Infine il Piano del Parco dovrà costruirsi su contenuti che siano in accordo con le priorità generali stabilite dalla legge e dunque tese a garantire la conservazione, tutela e ripristino degli ecosistemi naturali, nonché la difesa e del patrimonio culturale e antropologico delle popolazioni, a partire dal recupero delle identità e della memoria storica. In questo senso dovrà garantire:

- la conservazione di specie animali o vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- la difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici;
- l’applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili.

Il Piano del Parco è così uno strumento non solo obbligatorio ma necessario:

- per dare una prospettiva coordinata, temporalmente e funzionalmente, alla gestione;
- per comunicare attraverso la conoscenza e la fruizione adeguata, i valori del Parco, assumendolo come “ambasciatore” della natura e della cultura locale;
- per riversare sul territorio vasto effetti di riqualificazione ambientale, culturale e sociale;
- per dialogare con le comunità locali e i loro piani, cercando le convergenze graduali e possibili su un progetto comune, in grado di superare i conflitti o l’indifferenza;
- per coordinare vincoli, usi e interventi entro e fuori il Parco, nel rispetto delle diverse competenze.

Il Piano per il Parco è predisposto dall’Ente Parco. L’iter di approvazione che dovrebbe avere una durata massima di circa un anno (L. 394/91 art. 12, comma 4) prevede “il parere obbligatorio della Comunità del Parco”.

La complessità della sua impostazione rende però auspicabile che la sua redazione si espliciti in completa sinergia e in rapporto di complementarietà con tutti gli altri Enti preposti alla amministrazione e alla pianificazione dello stesso territorio, soprattutto con quelli che rientrano nelle aree di promozione economica e sociale e che debbono dare l’assenso sulla definitiva approvazione del Piano stesso.

Si afferma dunque la necessità che l’attività di redazione di un Ufficio del Piano o, comunque di un coordinamento istituzionale capace di guidare le necessarie forme di raccordo tra il

Piano per il Parco e gli altri strumenti della pianificazione comunale e sovracomunale. Inoltre si sottolinea l'esigenza di seguire nella formazione del Piano un procedimento di audizioni e consultazioni programmate e preparate nei contenuti e di non rimandare, separandolo dal Piano del Parco, il Piano pluriennale economico e sociale cui compete specificamente di sviluppare il ruolo attivo del Parco della Murgia rispetto al suo contesto, ai suoi paesi e ai suoi territori.

4. Piano Pluriennale Economico Sociale

Secondo i contenuti e le modalità previste dall'art. 14 della Legge n. 394/91, alla Comunità del Parco attiene direttamente la predisposizione del Piano pluriennale economico e sociale, un Piano "atto a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del Parco e nei territori adiacenti" che sarebbe auspicabile venisse redatto non solo "nel rispetto dei vincoli stabiliti dal Piano e dal regolamento del Parco", ma anche in stretta sinergia con il Piano del Parco, cui oltretutto spetta il compito di individuare sul territorio le aree preposte allo sviluppo ed alla promozione economica e sociale (aree d).

Il Piano Pluriennale Economico Sociale può prevedere: concessioni di sovvenzioni a privati ed enti locali; predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico; servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico; agevolazione o promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigiane, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche; restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Dunque se adeguatamente coordinato con le misure d'incentivazione (L. 394/91, art. 7) e con altri tipi di agevolazioni che l'istituzione dell'area protetta riesce ad innescare (Programma triennale tutela ambientale, Fondi strutturali) può sicuramente avviare una trasformazione economica di ampia prospettiva, progressiva, equilibrata, ecologica e tendenzialmente autopulsiva.

Lo sviluppo economico e sociale a cui deve tendere il Piano pluriennale deve però sempre basarsi sulle finalità generali della legge che - è sempre bene ribadirlo - attribuisce nelle aree naturali protette priorità gerarchica alla conservazione, che è valore insuscettivo di essere subordinato a qualsiasi altro interesse, compreso quello economico. Una conservazione che si fa imperativo man mano che si aggrava la crisi ecologica - la recente alluvione nelle nostre zone ne è un segnale esemplare - e che trasforma l'ambiente da sfondo da deprecare o da risorsa da sfruttare in "valore" da custodire e difendere: un "valore in sé" in senso globale, cioè non solo ambientale, ma anche sociale. Questa esigenza porta la pianificazione ad assumere la questione ambientale quale fattore decisionale discriminante e prioritario, ponendo limiti di ordine ecologico sia al territorio, sia alla società, sia alle strutture economico-produttive.

Riconducendo però l'ecologia, e lo stile di vita che impone, e l'economia, e il bene comune che deve garantire, ad un'unica matrice culturale e scientifica interdisciplinare, in grado di fare di un Parco un luogo di attività, un laboratorio, in cui l'obiettivo è il "bene comune", si può pensare però anche ad una conservazione "attiva" che realizzi modelli di economia e di società "sostenibili", in grado cioè di trovare nel sistema naturale e nel sistema antropico le modalità per una gestione "compatibile", cioè senza sfruttamento intensivo, distruttivo, irreversibile della Natura e dei suoi elementi.

A questo tendono anche le nuove teorie economiche organizzate su proposte di "sviluppo auto-centrato" che stanno aprendo nuove prospettive per l'economia dei Parchi e, in genere, delle aree interne.

Il paradigma dei "sistemi locali" - paradigma che riscatta le "aree perdenti" contro le zone forti, per esempio le zone metropolitane - parte da una interpretazione dello sviluppo economico che si fonda sulla interconnessione di processi culturali, politici, naturali ed economici e sulla conservazione delle biodiversità, delle specificità degli ambienti naturali e culturali, dei caratteri

fisici, biologici, paesaggistici, dei segni, delle testimonianze storiche, delle tradizioni dell'uomo e delle stratificazioni della sua capacità di convivenza col mondo naturale.

5. Il ruolo delle Comunità Locali

Sullo sfondo di una elevata e crescente domanda di “servizi naturalistico-ricreativi (e naturalistico-didattici)” e sullo sfondo delle risorse pubbliche disponibili per il ripristino ambientale e per la promozione economica, l'istituzione di un Parco nazionale è in grado di influenzare profondamente l'evoluzione delle economie locali.

L'intersezione tra istanze nazionali di conservazione e istanze locali di sviluppo economico costringe gli Enti parco ad assumere responsabilità sul terreno dello sviluppo locale molto maggiori di quanto sia previsto dalla “Legge quadro”. Nel dettato della “Legge quadro” - e forse anche nello spirito - il Piano pluriennale economico e sociale è considerato una appendice marginale della pianificazione ambientale, che si esprime attraverso il Piano per il parco e il Regolamento del parco. Tuttavia, nella pratica esso assumerà una funzione fondamentale, diventando di punto di intersezione delle strategie di sviluppo locale perseguite dagli agenti collettivi operanti nel territorio dei parchi nazionali. Va assecondata in questo senso la volontà del legislatore di pervenire, soprattutto per le aree più intensamente antropizzate, ad un confronto serrato con le comunità locali. Le comunità locali sono infatti veri tutori del territorio, anche di quello protetto, e gli autori del loro futuro.

L'esperienza internazionale dei Parchi dimostra che la vera forza delle aree protette non è solo nella rigidità dei vincoli ma nella capacità di diventare motore per un progresso delle comunità. Lo si scrive esplicitamente in una serie di documenti dello IUNC (l'Unione Mondiale per la Natura) che affidano alla gestione cooperativa da parte delle popolazioni locali la speranza di prendersi cura più efficacemente della Terra.

Anche l'Agenzia Europea dell'Ambiente ha richiamato di recente la necessità, oltre che di integrazione delle politiche di conservazione con quelle di valorizzazione, di un coinvolgimento delle comunità locali nella gestione delle aree protette.

In questa direzione, nella proposta di lavoro di seguito illustrata, va enfatizzata la previsione di momenti di confronto e raccordo con le politiche di sviluppo in fase di attuazione nell'area e in grado di seguire l'intero processo di Piano, in rapporto dialogico e costruttivo con l'Ente Parco e con il Piano pluriennale. In particolare va previsto, sin dalle prime fasi dell'attività di pianificazione, un coordinamento istituzionale segua tutte le tappe fino alla verifica finale; nonché una commissione di lavoro interdisciplinare incaricata di stendere - dopo aver ascoltato le direttive “politiche” delle comunità che abitano l'area protetta - un “Documento Programmatico” capace di sintetizzare una prima “idea di Parco” e con essa una prima definizione degli obiettivi di breve, medio e lungo termine.

6. Costituzione della partecipazione e funzione della Comunità del Parco

Nella ricerca di modelli sostenibili, le politiche ambientali sono chiamate ad allontanarsi dalle “Logiche degli Editti” e delle decisioni dall'alto. Soltanto con la partecipazione attiva delle popolazioni locali e delle istituzioni locali, una pianificazione può divenire effettivamente operativa. Condividere diritti e responsabilità di gestione con i diversi portatori d'interessi - in particolare con le comunità locali - è la strada più sicura per la conservazione a lungo termine delle risorse naturali. Innumerevoli esperienze sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo hanno mostrato che, se non si lavora coi locali nella protezione delle risorse naturali, esse sono condannate.

L'impegno per la difesa del patrimonio naturale e culturale e per la riqualificazione dell'ambiente che si organizza intorno ad una politica di progetto e di pianificazione territoriale, si traduce così in una domanda di partecipazione e di "gestione collaborativa": una gestione che mira a garantire e determinare scelte che influiscano nei processi economici, sociali, territoriali ed ambientali, non "sopra e prima", ma "dentro e durante" i processi stessi.

La Comunità del Parco assume così un ruolo decisivo e insostituibile sia nelle attività di programmazione e controllo previste dalla legge, sia in quelle capaci di promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione. Per permettere alle comunità locali, alle loro istituzioni, al resto dei soggetti, interni ed esterni all'area, interessati alla vita del Parco, di partecipare sin dalla fase fondante nella pianificazione, occorre far leva fin dalla fase della ideazione e della formazione delle scelte su un lavoro di conoscenza, prima, e di animazione e di sensibilizzazione, poi, di cui la comunicazione è uno strumento primario ed irrinunciabile.

L'uso strategico della comunicazione, la diffusione di una cultura della comunicazione, che parli delle finalità del Parco, esprima in modo chiaro i suoi obiettivi, renda "visibili" i connotati, stimoli l'interesse verso le problematiche ambientali oggi può favorire la nascita e la crescita di atteggiamenti positivi da parte di una opinione pubblica sempre più attenta, più sensibile, più disponibile alla comprensione dei problemi del proprio territorio, del proprio habitat, delle istanze di conservazione.

7. Il contesto di riferimento. La zonizzazione interna

Il Parco nazionale dell'Alta Murgia è stato istituito con decreto del Presidente della Repubblica del marzo 2004. Esso è delimitato, in via definitiva, dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:50.000, allegata al decreto.

Fanno parte del Parco i seguenti 13 Comuni comprensivi di 401.541 abitanti:

Comune	Abitanti	Residenti
Altamura (BA)	altamurani	62.951
Andria (BAT)	andriesi	91.999
Bitonto (BA)	bitontini	56.369
Cassano delle Murge (BA)	cassanesi	11.915
Corato (BA)	coratini	44.257
Gravina in Puglia (BA)	gravinesi	41.988
Grumo Appula (BA)	grumesi	12.425
Minervino Murge (BAT)	minervinesi	10.156
Poggiorsini (BA)	poggiorsinesi	1.518
Ruvo di Puglia (BA)	ruvesi	25.635
Santeramo in Colle (BA)	santermani	26.050
Spinazzola (BAT)	spinazzolesi	7.362
Toritto (BA)	torittesi	8.916

Si tratta dunque di un Parco ad elevata antropizzazione che subisce una progressiva scomparsa del paesaggio agrario, grazie alla invasività di cave, spietramenti, discariche e abusi di cemento, nonché la ruderizzazione degli insediamenti, degli jazzi, delle masserie, delle canalizzazioni, con il rischio di perdere completamente un importante patrimonio ambientale e culturale.

Un rischio cui non è secondo quello della scomparsa del patrimonio culturale, con la perdita di quelle culture, lingue, miti, tradizioni che hanno alimentato per secoli l'economia locale e la storia di vita e di lavoro delle popolazioni.

L'area del Parco nazionale dell'Alta Murgia, così come delimitata nella cartografia allegata al d.P.R., è suddivisa nelle seguenti zone:

- zona 1 - di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale, caratterizzata da prevalente paesaggio steppico e rupicolo;
- zona 2 - di valore naturalistico, paesaggistico e storico-culturale, caratterizzata da prevalente paesaggio agricolo;
- zona 3 - di connessione ecologica e di promozione di attività economiche compatibili con le finalità del parco. In tale zona sono comprese le aree interessate da accordi di programma, ai sensi delle norme regionali in materia.

L'artificiosità propria della zonizzazione che porta all'individuazione di confini fra aree destinate a gestioni diverse rischia di alterare l'unità organica del territorio del parco, vocato in prima istanza alla conservazione delle risorse naturali. Infatti, la necessità di comprendere all'interno del Parco un sistema di riserve bioconnesse, che l'I.U.C.N. auspica non inferiore al 65-70% della superficie totale, non può considerarsi mero traguardo normativo, quanto l'essenza istitutiva del parco stesso. Le riserve dovranno considerarsi come il "cuore" ed il motivo dell'esistenza dell'intero sistema parco, la cui sopravvivenza dipende esclusivamente dai rapporti che si vengono a stabilire tra riserve e parti periferiche.

Le attività conoscitive e valutative mirate alla redazione del piano, anche al fine di poter essere di supporto alla formulazione della disciplina per il territorio oltre confine (zone contigue), dovranno quindi mettere in luce l'articolazione e la dinamicità degli ecosistemi e la complessa organizzazione delle attività umane, evidenziando così "le connessioni tra il dentro e il fuori" e la naturale estensione di fenomeni interni verso l'esterno e viceversa. A tal fine potrebbe risultare opportuno estendere il disegno del piano anche al di fuori del perimetro del parco organizzando l'attività di piano in una visione sistemica. Ciò permetterà di studiare e prevedere al meglio il rapporto tra il dentro e il fuori, sdrammatizzando il problema dei confini.

L'accentuazione delle interconnessioni tra il dentro e il fuori del parco non può comunque far rinunciare alla valorizzazione "dell'identità, della riconoscibilità e della leggibilità del parco nella sua globalità, unitarietà e rappresentatività, rispetto al contesto territoriale".

•